



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Cons. Giuseppa Cernigliaro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia pensionistica depositato il 18/9/2019 e iscritto
al n.14219 del registro di segreteria, promosso **ad istanza di**

Riccardo SIRONI, nato a Roma il 20.8.1963, rappresentato e difeso

dall'avv. Enrico Antonio Cleopazzo (p.e.c.:

enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it) con studio in Maniago (PN),

via Roma n. 35;

contro

INPS (gestione pubblica ex INPDAP) – sede di Udine,

rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:

avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed

elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione

provinciale dell'INPS di Trieste, in via Sant'Anastasio, n. 5;

Visto il ricorso e gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, l'avv. Carmine

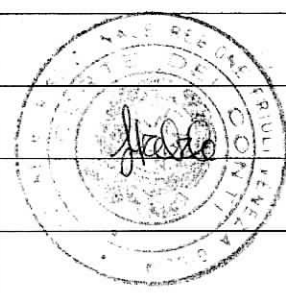
Perruolo in sostituzione dell'avv. Enrico Cleopazzo, per parte

ricorrente, e l'avv. Luca Iero, per l'INPS

Ritenuto in

16/2020

[Handwritten signature]



FATTO

Parte ricorrente – già sottufficiale dell'Esercito italiano cessato dal servizio il 30.7.2013, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto – ha adito questa Corte lamentando che l'INPS ha provveduto a determinare il trattamento pensionistico, per la parte riconducibile alla cd. quota retributiva, facendo applicazione dell'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"*), in materia di pensioni per il personale civile, anziché della più favorevole previsione di cui all'articolo 54 dello stesso testo unico disciplinante il trattamento di pensione per il personale militare.

A tal fine, ha riferito di avere inoltrato all'INPS una formale richiesta di revisione dei conteggi (in data 25.1.2019), non riscontrata dall'ente previdenziale.

La difesa di parte ricorrente ha esposto diffusamente le proprie tesi, mediante l'articolato esame della normativa applicabile al caso di specie e con il richiamo al prevalente orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, ed ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione con l'applicazione dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze economiche, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e la riliquidazione del trattamento di fine servizio; il tutto, con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 20.12.2019 si è costituito l'INPS sollevando l'eccezione di litispendenza in quanto parte ricorrente aveva già proposto un ricorso del tutto identico, iscritto al registro di segreteria al n. 14116 e deciso con sentenza n. 100 del 17.7.2019 dichiarativa di inammissibilità del ricorso e non ancora passata in giudicato.

Nel merito, contestava le argomentazioni attoree sostenendo l'inapplicabilità dell'invocato art. 54 del d.P.R. 1092/1973 all'odierno ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, la difesa di parte ricorrente ha puntualizzato che la precedente sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non preclude la riproposizione della domanda; la difesa dell'I.N.P.S. ha replicato insistendo sulla circostanza che sulla sentenza già resa non si è formato il giudicato.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ordine al capo della domanda volto ad accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio.

Tale prestazione infatti non rappresenta un trattamento pensionistico ma ha natura di retribuzione differita e, in quanto tale, è attinente al rapporto di lavoro. Ne discende, quale immediato corollario, che



siffatto capo del ricorso esula dalla cognizione demandata a questa Corte, ex art. 1, comma 2, del c.g.c., e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto parte attrice è stata titolare di un rapporto di impiego in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. n. 165/2001).

2. Sulle rimanenti domande concernenti il trattamento di quiescenza, si rileva la fondatezza dell'eccezione di litispendenza sollevata dall'INPS.

Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale, infatti, emerge che, con precedente ricorso iscritto al numero 14116 del registro di segreteria, è stata introdotta altra causa avente identità di soggetto ricorrente, *causa petendi e petitum* e tale causa è stata decisa da questa Sezione giurisdizionale, in altra composizione monocratica, con sentenza non ancora passata in giudicato n. 100/2019.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.27846/2013, *"l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo ... ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione"*.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il capo della domanda inerente al trattamento di fine servizio per difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo la cognizione della predetta questione rimessa al competente Giudice amministrativo;

- dichiara la litispendenza sulla domanda inerente alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

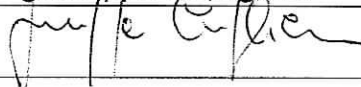
- Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Il Giudice

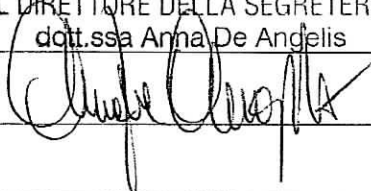
Giuseppa Cernigliaro



Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 15 GEN. 2020

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
dott.ssa Anna De Angelis



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRULI VENEZIA GIULIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio, composta di
n° 2 fogli, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta del

Adv. CROCIATO
Trieste, li

17. d. 2020

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Sabrina Stabile

